

FAQ 1

D: L'art. 5 dell'Avviso 1/2014 prevede che al Partenariato dovrà partecipare obbligatoriamente un Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti (CPIA). Alla luce del quadro normativo di riferimento ad oggi, tuttavia, sono ancora attivi i Centri Territoriali Permanenti per l'educazione degli adulti (CTP). Sono quest'ultimi che devono far parte delle ATI/ATS?

R: Nella redazione dell'Avviso 1/2014 l'Amministrazione ha inteso prevedere, all'interno dell'ATI/ATS, un soggetto che permettesse ai giovani apprendisti di cui alla lettera "b" dell'art. 4 (*apprendisti che abbiano frequentato per almeno otto anni i percorsi del primo ciclo di istruzione senza aver conseguito il titolo di studio conclusivo*) di conseguire il titolo di studio a conclusione del primo ciclo di istruzione. Sulla base di quanto previsto dalla Legge del 296/2006 e dal Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri di Istruzione per gli Adulti (in G.U. n. 47 del 25.02.2013) si è ritenuto di indicare, quale soggetto legittimato, il CPIA.

Purtroppo il perfezionamento del nuovo assetto organizzativo è ancora in corso. Infatti, in virtù del D.P.R. 263 del 29 ottobre 2012, il "passaggio" dai CTP ai CPIA è in fase transitoria e sperimentale, attraverso la realizzazione di "progetti assistiti". Peraltro lo stesso Regolamento stabilisce che *"Tutti i Centri Territoriali per l'educazione degli adulti ... e i corsi serali per il conseguimento di diplomi di istruzione secondaria superiore di cui all'ordinamento previgente cessano di funzionare il 31 agosto 2015."*

In conclusione, i CTP ad oggi sono i soggetti che garantiscono la possibilità di conseguire il titolo di studio a conclusione del primo ciclo di istruzione e, pertanto, costituiscono i soggetti cui fare riferimento per la partecipazione alle ATI/ATS previste dell'Avviso 1/2014.

FAQ 2

D: Ai Partenariati potrà partecipare solo uno degli organismi obbligatori citati nell'art. 5 dell'Avv. 1/2014 o anche più di uno?

R: L'art. 5 dell'Avviso 1/2014 indica i soggetti che devono obbligatoriamente far parte del Partenariato per dare attuazione all'apprendistato per la qualifica professionale. La presenza di ognuno di essi è finalizzato al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal D. Lgs. 167/2011 e dallo stesso Avviso 1/2014.

L'Avviso, peraltro, non esclude la presenza di più soggetti dello stesso genere. Lo stesso art. 5 nella sua seconda parte recita: "possono inoltre partecipare all'ATI/ATS anche (...) ulteriori organismi di formazione accreditati per la macrotipologia *Obbligo di istruzione e formazione* interessati all'erogazione di specifiche attività formative in apprendistato". E' tuttavia evidente che ciascun soggetto partner deve assolvere una specifica funzione nell'ambito delle attività previste dal progetto, come d'altra parte evidenziato alla sezione 2 punto 2.2.2 e alla sezione 3 punto 3.2.1.3 del Formulario.

FAQ 3

D: Per la partecipazione all'ATI/ATS, l'Avviso 1/2014 prevede, anche per le Istituzioni Scolastiche, il requisito essenziale dell'accreditamento ai sensi del D.A. n. 28/GAB del 23 luglio 2013 "Disposizioni 2013 per l'accreditamento degli organismi operanti nel territorio della Regione siciliana".

L'attività formativa oggetto dell'Avviso 1/2014 rientra fra quelle che escludono tale requisito?

R: Nell'art. 5 dell'Avviso 1/2014 l'Amministrazione fa riferimento al D.A. n. 28/GAB del 23 luglio 2013 "Disposizioni 2013 per l'accreditamento degli organismi operanti nel territorio della Regione siciliana" e richiede l'accreditamento come requisito obbligatorio di cui devono essere in possesso le Istituzioni Scolastiche e gli Enti Formativi. Ai sensi dell'art. 3 di tali Disposizioni, le Istituzioni Scolastiche pubbliche non sono soggette ad accreditamento "esclusivamente per l'esercizio delle proprie attività istituzionali". Quest'ultime, per le scuole del secondo ciclo di istruzione, devono ritenersi riferite ai percorsi di durata quinquennale che si concludono con il conseguimento di diplomi di istruzione secondaria superiore.

Quindi per la realizzazione delle attività formative in apprendistato previste dall'Avviso 1/2014 le Istituzioni Scolastiche devono uniformarsi a quanto indicato nell'art. 5 dell'Avviso medesimo.

A tale prescrizione di carattere generale fanno eccezione degli Istituti Professionali in forza della Circolare n. 15 del 30.09.2013 dell'Assessorato regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale e dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia. Detta Circolare, infatti, chiarisce che gli Istituti Professionali non sono soggetti ad accreditamento in quanto si considerano attività istituzionali anche lo svolgimento dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) in regime di sussidiarietà integrativa e/o complementare.

Peraltro il DPR del 15.03.2010 Regolamento recante norme concernenti il riordino degli istituti professionali all'art. 2 comma 3 prevede che "gli istituti professionali possono svolgere, in regime di sussidiarietà e nel rispetto delle competenze esclusive delle Regioni in materia, un ruolo integrativo e complementare rispetto al sistema di istruzione e formazione professionale di cui al capo III del D. LGS. 17.10.2005 n. 266, ai fini del conseguimento, anche nell'esercizio dell'apprendistato, di qualifiche e diplomi professionali".

In conclusione i soli Istituti Professionali possono partecipare alle ATI/ATS previste dall'Avviso 1/2014 senza essere accreditati in quanto l'attività formativa per il conseguimento in apprendistato di qualifica professionale può essere considerata "attività istituzionale".